COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 385

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SALARI e MACAGGI: Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2387) . 385

PRESIDENTE 385, 386

QUINTIERI, *Relatore*. 385, 386

DI MAURO LUIGI 386

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 386

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 692 e successive modificazioni ed integrazioni dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2239) . 387

PRESIDENTE 387, 388

ARMAROLI, *Relatore* 387

DI MAURO LUIGI. 388

Votazione segreta:

PRESIDENTE 388

La seduta comincia alle 9,45.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Colombo Vittorino, Napoli, Pucci Ernesto e Sabatini.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Salari e Macaggi: Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2387 d'iniziativa dei senatori Salari e Macaggi concernente l'erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Quintieri ha facoltà di svolgere la relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come loro sanno, la Cassa nazionale della previdenza marinara si trova in stato di grave dissesto, sì che da più parti ne è stata

richiesta la riorganizzazione su nuove basi finanziarie, auspicandone altresì l'assorbimento, nell'ambito della riforma generale della previdenza sociale, nella gestione generale dell'assicurazione obbligatoria dell'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ricordo che nel maggio scorso si profilò una grave agitazione della categoria in quanto era stato respinto un « progetto di disciplina » elaborato da una Commissione istituita in seno alla Cassa stessa.

Di fronte a questa situazione, non potendo per il momento lo Stato sobbarcarsi a nuovi oneri, i senatori Salari e Macaggi hanno presentato in data 14 maggio 1965 un provvedimento tendente a dare in acconto, ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittima e speciale amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara, una mensilità straordinaria determinata sulla base dell'ammontare della pensione spettante alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Il provvedimento, subito esaminato dalla Commissione lavoro del Senato nelle sedute del 19 e del 20 maggio, venne approvato con alcune modificazioni: e ciò la soppressione del carattere di acconto della mensilità su future competenze, e il riferimento dell'ammontare all'importo spettante alla data del 1° giugno 1965, anziché a quella di entrata in vigore della legge.

La proposta di legge, nello spirito dei proponenti, tende ad alleviare in qualche modo e con urgenza alla grave situazione dei pensionati della Cassa previdenza marinara.

Per queste ragioni, il relatore, benché sia contrario per principio a queste « leggi tampone », a questi mezzi straordinari di emergenza, in quanto non fanno altro che suscitare nei lavoratori l'aspettativa di vedersi quanto prima attribuita in via definitiva quel miglioramento temporaneo, che si porrà poi quale vincolo morale per la successiva regolamentazione della materia, tuttavia tenendo conto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale al momento della discussione al Senato ha espresso parere favorevole, vede vinti da una situazione concreta quei dubbi che ha sempre avuti ed esprime il proprio consenso all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Desidererei sapere dal rappresentante del Governo se non sia possibile, in questa occasione, risolvere anche la questione della mensilità straordinaria ai minatori e precisamente a quelli che sono in pensione nella fascia tra i 55 e i 60 anni, che sono stati esclusi dall'erogazione straordinaria concessa lo scorso anno ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria.

Quanto al merito del provvedimento siamo d'accordo per la concessione di questa mensilità straordinaria, anche se dobbiamo esprimere, ancora una volta, le nostre riserve perché si attinge, sia pure in misura estremamente limitata e provvisoriamente alle gestioni attive dell'I.N.P.S., anziché al bilancio dello Stato, la somma necessaria al finanziamento di questa erogazione straordinaria. Si ripete ancora una volta quanto abbiamo deprecato per la gestione coltivatori diretti. È quindi il sistema che non va e che non possiamo accogliere e per il quale esprimiamo le nostre perplessità anche in questa occasione; riteniamo però che questi pensionati abbiano assoluta necessità di avere questa mensilità straordinaria e quindi ci dichiariamo d'accordo con la proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

QUINTIERI, *Relatore*. Per quanto concerne la richiesta di estendere l'erogazione anche ai minatori andati in pensione prima del compimento del sessantesimo anno di età, essa è rivolta al Governo ed il relatore non dovrebbe rispondere sull'argomento; comunque questa proposta di legge ha un oggetto diverso: si tratta di una mensilità straordinaria a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche se provvisoriamente si provvederà a carico delle gestioni attive; quindi non si può far rientrare in questa proposta di legge anche i minatori.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ha rilevato il Relatore è evidente che la richiesta relativa ai minatori non può risolversi nell'ambito di questa proposta di legge. Per altro, per quanto riguarda la sostanza della richiesta formulata dall'onorevole Di Mauro, io mi riservo di rispondere direttamente in maniera precisa non appena mi sia informato sull'esatta portata della questione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittima e speciale amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è

concessa una mensilità straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1° giugno 1965.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 e successivamente modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Armaroli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMAROLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene inviato dal Senato è una doverosa riparazione in favore della categoria dei pensionati, in materia di assistenza malattia. Con esso si vuole concedere ai pensionati il diritto di opzione in favore dell'assistenza prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, correggendo così una disposizione di quella legge medesima che escludeva i pensionati beneficianti di assistenza malattia per altro titolo, assistenza che in genere era inferiore a quella stabilita dalla legge precitata.

Tale esclusione ha comportato, per alcune categorie di pensionati aventi diritto per altro titolo ad una assistenza sanitaria non comprensiva di tutte le prestazioni considerate dalla legge n. 692, un trattamento di sfavore per effetto della preclusione di qualsiasi possibilità di opzione.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, viene, pertanto, a modificare il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 692, ammettendo esplicitamente la facoltà di opzione per l'assistenza di malattia prevista da quella norma, anche quando il pensionato fruisca dell'assistenza per altro titolo, purché quest'ultima non preveda tutte le prestazioni considerate dalla legge n. 692 e precisamente:

1) l'assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) l'assistenza ospedaliera;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza integrativa sanitaria.

Tale opzione comporta delle conseguenze di natura finanziaria, il che richiede, necessariamente, una particolare disciplina.

Con l'articolo 2 del presente disegno si stabilisce che, in caso di opzione del pensionato per l'assistenza prevista dalla legge n. 692, l'istituto precedentemente tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, dovrà versare a quello sul quale grava l'onere dell'assistenza, i contributi riscossi per assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente un'attività lavorativa, ovvero l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'istituto di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza quale familiare a carico del lavoratore.

L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Concludo invitando la Commissione a dare voto favorevole all'approvazione del presente provvedimento, conformemente a quanto già manifestato dall'altro ramo del Parlamento, onde consentire la perequazione dell'assistenza malattia ai pensionati sulla base del trattamento migliore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Prendo la parola unicamente per dichiarare il nostro parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è data facoltà di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere purché l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:

1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

2) assistenza ospedaliera;

3) assistenza farmaceutica;

4) assistenza integrativa sanitaria.

La facoltà di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio della opzione è operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.

(*È approvato*).

ART. 2.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'Istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia:

a) i contributi per esso riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attività lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e per gli esercenti attività commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi.

In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'istituto, Ente o Cassa debitore.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

SALARI e MAGAGGI: « Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale

per la previdenza marinara » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2387).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e sul disegno di legge:

« Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2239).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Lama, Mazzoni, Novella, Nucci, Quintieri, Raia, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Scalia, Sulotto, Venturoli, Veronesi e Zanibelli.

Sono in congedo:

Colombo Vittorino, Napoli, Pucci Ernesto e Sabatini.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI